



2017

REGOLAMENTO ARBITRALE



ARBITRATION INSTITUTE
OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE

CLAUSOLA ARBITRALE MODELLO

Tutte le controversie, divergenze o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, o alla sua violazione, risoluzione o validità, saranno definitivamente risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma.

Si raccomanda di aggiungere:

Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri/un arbitro unico.

La sede dell'arbitrato sarà [...].

La lingua dell'arbitrato sarà [...].

La legge applicabile al merito sarà [...].

REGOLAMENTO ARBITRALE DELL'ISTITUTO ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA

ADOTTATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA E IN
VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

Salvo diverso accordo delle parti, in presenza di una convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (il "Regolamento Arbitrale"), si presume che le parti abbiano concordato l'applicazione del seguente regolamento, o della sua versione modificata, in vigore alla data dell'inizio dell'arbitrato o alla data del deposito dell'istanza di nomina di un Arbitro d'Urgenza.

Il testo in lingua inglese prevale sulle versioni in altre lingue.

SOMMARIO

ISTITUTO ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA

Articolo 1 La CCS	7
-------------------	---

REGOLE GENERALI

Articolo 2 Condotta generale dei partecipanti all'arbitrato	7
Articolo 3 Riservatezza	7
Articolo 4 Termini	8
Articolo 5 Notifiche	8

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 6 Domanda di Arbitrato	9
Articolo 7 Diritti di Registrazione	9
Articolo 8 Inizio dell'Arbitrato	10
Articolo 9 Risposta	10
Articolo 10 Richiesta di ulteriori dettagli	11
Articolo 11 Decisioni del Consiglio	11
Articolo 12 Rigetto	11
Articolo 13 Chiamata in arbitrato di altre parti	12
Articolo 14 Pluralità di contratti in un unico arbitrato	13
Articolo 15 Riunione di arbitrati	14

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 16 Numero di arbitri	14
Articolo 17 Nomina degli arbitri	14
Articolo 18 Imparzialità, indipendenza e disponibilità	16
Articolo 19 Ricusazione degli arbitri	16
Articolo 20 Rimozione dall'incarico	17
Articolo 21 Sostituzione degli arbitri	17

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 22	Trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale	18
Articolo 23	Conduzione dell'arbitrato da parte del Tribunale Arbitrale	18
Articolo 24	Segretario amministrativo del Tribunale Arbitrale	18
Articolo 25	Sede dell'arbitrato	19
Articolo 26	Lingua	19
Articolo 27	Legge applicabile	20
Articolo 28	Riunione di gestione del procedimento e calendario	20
Articolo 29	Memorie scritte	21
Articolo 30	Modifiche	21
Articolo 31	Prove	22
Articolo 32	Udienze	22
Articolo 33	Testimoni	22
Articolo 34	Esperti nominati dal Tribunale Arbitrale	22
Articolo 35	Inadempimento	23
Articolo 36	Rinuncia a sollevare eccezioni	23
Articolo 37	Misure cautelari	23
Articolo 38	Garanzia per le spese	24
Articolo 39	Procedura sommaria	24
Articolo 40	Chiusura del procedimento	26

LODI E DECISIONI

Articolo 41	Lodi e decisioni	27
Articolo 42	Pronuncia dei lodi	27
Articolo 43	Termine per il lodo finale	27
Articolo 44	Lodo separato	27
Articolo 45	Accordo transattivo o altri motivi d'interruzione dell'arbitrato	28
Articolo 46	Effetti del lodo	28
Articolo 47	Correzione e interpretazione del lodo	28
Articolo 48	Lodo supplementare	29

SPESE DELL'ARBITRATO

Articolo 49 Spese dell'Arbitrato	29
Articolo 50 Spese sostenute da una parte	30
Articolo 51 Anticipo sulle Spese	30

29
30

VARIE

Articolo 52 Esclusione di responsabilità	31
--	----

31
31

APPENDICE I ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 La CCS	32
Articolo 2 Funzione della CCS	32
Articolo 3 Il Consiglio	32
Articolo 4 Nomina del Consiglio	32
Articolo 5 Rimozione dall'incarico di un membro del Consiglio	32
Articolo 6 Funzione del Consiglio	33
Articolo 7 Decisioni del Consiglio	33
Articolo 8 Il Segretariato	33
Articolo 9 Procedure	33

32
33

APPENDICE II ARBITRO D'URGENZA

Articolo 1 Arbitro d'Urgenza	34
Articolo 2 Istanza di nomina di Arbitro d'Urgenza	34
Articolo 3 Notifica	34
Articolo 4 Nomina dell'Arbitro d'Urgenza	35
Articolo 5 Sede del procedimento d'urgenza	35
Articolo 6 Trasmissione dell'istanza all'Arbitro d'Urgenza	35
Articolo 7 Svolgimento del procedimento d'urgenza	35
Articolo 8 Decisioni d'urgenza sulle misure cautelari	36
Articolo 9 Effetto vincolante delle decisioni d'urgenza	36
Articolo 10 Spese del procedimento d'urgenza	37

34
37

APPENDICE III CONTROVERSIE RELATIVE A TRATTATI DI INVESTIMENTI

Articolo 1 Ambito di applicazione	38
Articolo 2 Numero di arbitri	38
Articolo 3 Memorie di Terzi	38
Articolo 4 Memoria di una parte al trattato non coinvolta nella controversia	40

38
40

APPENDICE IV TABELLA DELLE SPESE

SPESE DELL'ARBITRATO

Articolo 1	Diritti di Registrazione	42
Articolo 2	Onerari del Tribunale Arbitrale	42
Articolo 3	Diritti Amministrativi	43
Articolo 4	Spese	43
Articolo 5	Pegno	43

REGOLAMENTO ARBITRALE DELL'ISTITUTO ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA

ISTITUTO ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI STOCCOLMA

Articolo 1 La CCS

L'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (la "CCS") è l'organo competente per l'amministrazione delle controversie in conformità al "Regolamento CCS"; al Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (il "Regolamento Arbitrale"), al Regolamento per Arbitrati Accelerati della Camera di Commercio di Stoccolma (il "Regolamento per Arbitrati Accelerati") e alle altre procedure o regole concordate dalle parti. La CCS è composta da un consiglio direttivo (il "Consiglio") e un segretariato (il "Segretariato"). L'Appendice I contiene disposizioni dettagliate sull'organizzazione della CCS.

REGOLE GENERALI

Articolo 2 Condotta generale dei partecipanti all'arbitrato

- (1) Durante il procedimento, la CCS, il Tribunale Arbitrale e le parti sono tenute ad agire in modo efficiente e sollecito.
- (2) Per quanto non espressamente disciplinato in questo Regolamento, la CCS, il Tribunale Arbitrale e le parti agiscono nello spirito del Regolamento e si adoperano affinché ogni lodo sia suscettibile di esecuzione.

Articolo 3 Riservatezza

Salvo diverso accordo delle parti, la CCS, il Tribunale Arbitrale e il segretario amministrativo del Tribunale Arbitrale sono tenuti a rispettare la riservatezza dell'arbitrato e del lodo.

Articolo 4 Termini

Il Consiglio, su istanza di parte o d'ufficio, può estendere qualsiasi termine fissato dalla CCS a una parte per adempiere a una determinata istruzione.

Articolo 5 Notifiche

- (1) Tutte le notifiche e comunicazioni del Segretariato o del Consiglio sono recapitate all'ultimo indirizzo noto del destinatario.
- (2) Tutte le notifiche e comunicazioni sono inviate tramite corriere o raccomandata, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto invio della comunicazione.
- (3) Una notifica o comunicazione inviata ai sensi del comma (2) si considera ricevuta dal destinatario alla data in cui sarebbe stato normalmente ricevuto tenuto conto del mezzo di comunicazione utilizzato.
- (4) Questo articolo si applica parimenti a tutte le comunicazioni del Tribunale Arbitrale.

Articolo 6 Domanda di Arbitrato

La Domanda di Arbitrato contiene:

- (i) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail delle parti e dei loro difensori;
- (ii) un riassunto della controversia;
- (iii) l'esposizione preliminare delle conclusioni dell'attore, compresa una stima del valore monetario delle domande;
- (iv) una copia o una descrizione della convenzione o clausola arbitrale in base alla quale deve essere risolta la controversia;
- (v) nel caso in cui le domande siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda è formulata;
- (vi) commenti sul numero degli arbitri e sulla sede dell'arbitrato; e
- (vii) ove applicabile, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'arbitro nominato dall'Attore.

Articolo 7 Diritti di Registrazione

- (1) Contestualmente al deposito della Domanda di Arbitrato, l'Attore paga i Diritti di Registrazione. L'ammontare dei Diritti di Registrazione è determinato in conformità alla Tabella delle Spese (Appendice IV) in vigore alla data del deposito della Domanda di Arbitrato.
- (2) Se i Diritti di Registrazione non vengono pagati contestualmente al deposito della Domanda di Arbitrato, il Segretariato fissa un termine entro il quale l'Attore deve pagare i Diritti di Registrazione. Se i Diritti di Registrazione non vengono pagati entro tale termine, il Segretariato rigetta la Domanda di Arbitrato.

Articolo 8 Inizio dell'Arbitrato

L'arbitrato si intende iniziato alla data di ricezione della Domanda di Arbitrato da parte della CCS.

Articolo 9 Risposta

- (1) Il Segreteriatato invia al Convenuto una copia della Domanda di Arbitrato e di tutti i documenti allegati. Il Segreteriatato fissa un termine entro il quale il Convenuto deve trasmettere una Risposta alla CCS. La Risposta contiene:
 - (i) eccezioni relative all'esistenza, validità o applicabilità della convenzione arbitrale; tuttavia, la mancata proposizione di eccezioni non preclude al Convenuto di sollevarle in qualsiasi momento successivo sino al deposito della Prima Memoria Difensiva del Convenuto;
 - (ii) la conferma o contestazione delle conclusioni formulate nella Domanda di Arbitrato;
 - (iii) un'esposizione preliminare delle domande riconvenzionali e delle eccezioni di compensazione, inclusa una stima del loro valore monetario;
 - (iv) nel caso in cui le domande riconvenzionali o le eccezioni di compensazione siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione è formulata;
 - (v) commenti sul numero di arbitri e sulla sede dell'arbitrato;
 - (vi) ove applicabile, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'arbitro nominato dal Convenuto.
- (2) Il Segreteriatato invia una copia della Risposta all'Attore. Tenuto conto delle circostanze del caso, all'Attore può essere consentito di inviare commenti alla Risposta.
- (3) Il mancato invio di una Risposta da parte del Convenuto non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.

Articolo 10 Richiesta di ulteriori dettagli

- (1) Il Consiglio può chiedere a entrambe le parti di fornire ulteriori dettagli riguardo qualsiasi loro memoria scritta trasmessa alla CCS.
- (2) Se l'Attore non adempie a una richiesta di ulteriori dettagli, il Consiglio può rigettare il caso.
- (3) Se il Convenuto non adempie a una richiesta di ulteriori dettagli relativi alla sua domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, il Consiglio può rigettare la domanda riconvenzionale o l'eccezione di compensazione.
- (4) Negli altri casi, il mancato adempimento da parte del Convenuto a una richiesta di ulteriori dettagli non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.

Articolo 11 Decisioni del Consiglio

- (1) Il Consiglio adotta decisioni in conformità al presente Regolamento, incluse decisioni su:
 - (i) la manifesta incompetenza della CCS a conoscere della controversia ai sensi dell'Articolo 12(i);
 - (ii) l'autorizzazione di una chiamata in arbitrato ai sensi dell'Articolo 13;
 - (iii) la prosecuzione in un unico arbitrato su domande relative a più contratti ai sensi dell'Articolo 14;
 - (iv) la riunione di arbitrati ai sensi dell'Articolo 15;
 - (v) il numero degli arbitri ai sensi dell'Articolo 16;
 - (vi) la nomina degli arbitri ai sensi dell'Articolo 17;
 - (vii) la ricasazione di un arbitro ai sensi dell'Articolo 19;
 - (viii) la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 25; e
 - (ix) l'Anticipo sulle Spese ai sensi dell'Articolo 51.

Articolo 12 Rigetto

Il Consiglio rigetta il caso, in tutto o in parte, qualora:

- (i) la CCS sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia; ovvero
- (ii) l'Anticipo sulle Spese non sia stato pagato ai sensi dell'Articolo 51.

Articolo 13 Chiamata in arbitrato di altre parti

- (1) Una parte dell'arbitrato può chiedere al Consiglio di chiamare una o più altre parti in arbitrato.
- (2) La Chiamata in Arbitrato deve essere effettuata il prima possibile. Una Chiamata in Arbitrato presentata dopo il deposito della Risposta non verrà presa in considerazione, salvo che il Consiglio decida diversamente. Gli Articoli 6 e 7 si applicano *mutatis mutandis* alla Chiamata in Arbitrato.
- (3) Rispetto alla parte chiamata in arbitrato l'arbitrato si intende iniziato alla data in cui la CCS riceve la Chiamata in Arbitrato.
- (4) Il Segretariato fissa un termine entro il quale la parte chiamata in arbitrato deve trasmettere una Risposta alla Chiamata in Arbitrato. L'Articolo 9 si applica *mutatis mutandis* alla Risposta alla Chiamata in Arbitrato.
- (5) Il Consiglio può decidere di chiamare in arbitrato una o più parti, a condizione che la CCS non sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia tra le parti ai sensi dell'Articolo 12(i), incluse tutte le parti di cui è richiesta la chiamata in arbitrato.
- (6) Qualora le domande siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, nel decidere se autorizzare la Chiamata in Arbitrato, il Consiglio sente le parti e tiene conto dell'Articolo 14(3)(i)-(iv).
- (7) In tutti i casi in cui il Consiglio decide di autorizzare la Chiamata in Arbitrato, la decisione sulla competenza del Tribunale Arbitrale nei confronti di una parte chiamata in arbitrato spetta al Tribunale Arbitrale.
- (8) Qualora il Consiglio decida di autorizzare la Chiamata in Arbitrato e la parte chiamata in arbitrato non aderisca alla nomina già avvenuta di uno degli arbitri, il Consiglio può sollevare gli arbitri dal loro incarico e nominare l'intero Tribunale Arbitrale, salvo che tutte le parti, compresa la parte chiamata in arbitrato, concordino una diversa procedura per la nomina del Tribunale Arbitrale.

Articolo 14 Pluralità di contratti in un unico arbitrato

- (1) Le parti possono formulare in un unico arbitrato domande derivanti da, o relative a, più di un contratto.
- (2) Se una parte solleva obiezioni circa la possibilità che tutte le domande contro di essa siano trattate in un unico arbitrato, le domande possono essere trattate in un unico arbitrato a condizione che la CCS non sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia ai sensi dell'Articolo 12(i).
- (3) Nel decidere se le domande debbano essere trattate in un unico arbitrato, il Consiglio sente le parti e prende in considerazione:
 - (i) la compatibilità delle convenzioni arbitrali in base alle quali sono formulate le domande;
 - (ii) se le domande derivino dalla stessa operazione o serie di operazioni;
 - (iii) l'efficienza e speditezza del procedimento; e
 - (iv) ogni altra circostanza rilevante.
- (4) In tutti i casi in cui il Consiglio decide che le domande possono essere trattate in un unico arbitrato, tutte le decisioni sulla competenza del Tribunale Arbitrale rispetto alle domande vengono assunte dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 15 Riunione di arbitrati

- (1) Il Consiglio, su istanza di parte, può decidere di riunire un nuovo arbitrato a un arbitrato in corso, se:
 - (i) le parti convengono di riunire gli arbitrati;
 - (ii) tutte le domande sono formulate in base alla stessa convenzione arbitrale; ovvero
 - (iii) le domande sono formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, derivano dalla stessa operazione o serie di operazioni e il Consiglio considera compatibili le convenzioni arbitrali.
- (2) Nel decidere se riunire gli arbitrati, il Consiglio sente le parti e il Tribunale Arbitrale e tiene in considerazione:
 - (i) lo stadio dell'arbitrato in corso;
 - (ii) l'efficienza e la speditezza dei procedimenti; e
 - (iii) ogni altra circostanza rilevante.
- (3) Qualora il Consiglio decida di riunire gli arbitrati, il Consiglio può sollevare ogni arbitro già nominato dal suo incarico.

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 16 Numero di arbitri

- (1) Le parti sono libere di concordare il numero di arbitri.
- (2) Qualora le parti non concordino il numero degli arbitri, il Consiglio decide se il Tribunale Arbitrale debba consistere di un arbitro unico o di tre arbitri, tenendo in considerazione la complessità del caso, il valore della controversia e ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 17 Nomina degli arbitri

- (1) Le parti sono libere di concordare la procedura di nomina del Tribunale Arbitrale.
- (2) Nel caso in cui le parti non concordino la procedura, ovvero nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia stato nominato nei termini concordati dalle parti o, nel caso in cui le parti non abbiano convenuto un termine, dal Consiglio, il Tribunale viene nominato ai sensi dei paragrafi (3)-(7).

- (3) Se il Tribunale Arbitrale deve consistere di un arbitro unico, alle parti vengono concessi 10 giorni per la nomina congiunta dell'arbitro. Se le parti non nominano l'arbitro entro tale termine, la nomina è effettuata dal Consiglio.
- (4) Se il Tribunale Arbitrale deve consistere di più arbitri, ciascuna parte nomina un pari numero di arbitri e il Consiglio nomina il Presidente. Qualora una parte non nomini l'arbitro o gli arbitri nei termini stabiliti, la nomina è effettuata dal Consiglio.
- (5) Se vi sono molteplici Attori o Convenuti e il Tribunale Arbitrale deve consistere di più di un arbitro, i molteplici Attori, congiuntamente, e i molteplici Convenuti, congiuntamente, nominano un pari numero di arbitri. Se i più Attori o i più Convenuti non effettuano la nomina, il Consiglio può nominare l'intero Tribunale Arbitrale.
- (6) Se le parti hanno diversa nazionalità, l'arbitro unico ovvero il Presidente del Tribunale Arbitrale devono avere nazionalità diversa da quelle delle parti, salvo diverso accordo delle parti o salvo che il Consiglio ritenga appropriato procedere diversamente.
- (7) Nel nominare gli arbitri, il Consiglio tiene conto della natura e delle circostanze della controversia, della legge applicabile, della sede e della lingua dell'arbitrato e della nazionalità delle parti.

Articolo 18 Imparzialità, indipendenza e disponibilità

- (1) Tutti gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti.
- (2) Prima della nomina, l'arbitro proposto deve rivelare ogni circostanza che possa far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.
- (3) Una volta nominato, l'arbitro trasmette al Segretariato una dichiarazione sottoscritta di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza in cui rivela tutte le circostanze che potrebbero far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. Il Segretariato invia una copia della dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza alle parti e agli altri arbitri.
- (4) L'arbitro deve immediatamente informare per iscritto le parti e gli altri arbitri di ogni circostanza che potrebbe far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza di un arbitro insorta nel corso dell'arbitrato.

Articolo 19 Ricusazione degli arbitri

- (1) Una parte può proporre la ricusazione di un arbitro se sussistono circostanze che fanno sorgere ragionevoli dubbi sull'imparzialità o indipendenza dell'arbitro o se l'arbitro non possiede i requisiti convenuti dalle parti.
- (2) Una parte può proporre la ricusazione di un arbitro che ha nominato, o alla cui nomina ha partecipato, solo per ragioni di cui è venuta a conoscenza dopo la nomina.
- (3) La parte che intenda ricusare un arbitro invia al Segretariato un'istanza scritta in cui specifica le ragioni della ricusazione entro 15 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza delle circostanze su cui si fonda la ricusazione. La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione di un arbitro entro il termine previsto costituisce la rinuncia della parte al diritto di ricusare l'arbitro.

- (4) Il Segretariato informa le parti e gli arbitri dell'istanza di ricusazione e offre loro la possibilità di presentare commenti.
- (5) Se l'altra parte conviene con la ricusazione, l'arbitro rassegna le proprie dimissioni. In tutti gli altri casi, il Consiglio adotta la decisione finale sulla ricusazione.

Articolo 20 Rimozione dall'incarico

- (1) Il Consiglio rimuove l'arbitro dall'incarico quando:
 - (i) il Consiglio accetta le dimissioni dell'arbitro;
 - (ii) un'istanza di ricusazione dell'arbitro ai sensi dell'Articolo 19 è accolta; o
 - (iii) l'arbitro è altrimenti incapace di svolgere, ovvero non svolge, le proprie funzioni.
- (2) Prima che il Consiglio rimuova l'arbitro dal suo incarico, il Segretariato può offrire alle parti e agli arbitri la possibilità di presentare commenti.

Articolo 21 Sostituzione degli arbitri

- (1) Il Consiglio nomina un nuovo arbitro in caso di rimozione dall'incarico ai sensi dell'Articolo 20 ovvero in caso di decesso di un arbitro. Se l'arbitro rimosso dall'incarico era stato nominato da una parte, il nuovo arbitro è nominato dalla stessa parte, salvo che il Consiglio ritenga opportuno procedere diversamente.
- (2) Se il Tribunale Arbitrale consiste di tre o più arbitri, il Consiglio può decidere che gli arbitri rimanenti proseguano l'arbitrato. Prima che il Consiglio adotti la decisione, alle parti e agli arbitri viene accordata la possibilità di presentare commenti. Nell'assumere la decisione, il Consiglio tiene conto dello stadio dell'arbitrato e delle altre circostanze rilevanti.
- (3) In caso di sostituzione di un arbitro, il Tribunale Arbitrale nella nuova composizione decide se, e in che misura, il procedimento vada ripetuto.

Articolo 22 Trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale

Quando il Tribunale Arbitrale è stato nominato e l'Anticipo sulle Spese è stato pagato, il Segretariato trasmette il caso al Tribunale Arbitrale.

Articolo 23 Conduzione dell'arbitrato da parte del Tribunale Arbitrale

- (1) Il Tribunale Arbitrale conduce l'arbitrato nel modo che considera appropriato, in conformità al presente Regolamento e agli accordi delle parti.
- (2) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale conduce l'arbitrato in modo imparziale, efficiente e spedito e garantisce a ciascuna parte una ragionevole opportunità di essere sentita.

Articolo 24 Segretario amministrativo del Tribunale Arbitrale

- (1) In qualsiasi momento durante il procedimento, il Tribunale Arbitrale può proporre alla CCS uno specifico candidato per la nomina a segretario amministrativo. La nomina è condizionata all'approvazione delle parti.
- (2) Il Tribunale Arbitrale consulta le parti sulle funzioni del segretario amministrativo. Il Tribunale Arbitrale non può delegare alcun potere decisorio al segretario amministrativo.
- (3) Il segretario amministrativo deve essere imparziale e indipendente. Il Tribunale Arbitrale garantisce che il segretario amministrativo rimanga imparziale e indipendente in ogni fase dell'arbitrato.
- (4) Prima della nomina, il candidato proposto come segretario amministrativo sottoscrive una dichiarazione di disponibilità, imparzialità e indipendenza in cui rivela ogni circostanza che possa far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.

- (5) Una parte può chiedere la rimozione dall'incarico del segretario amministrativo in base alla procedura di cui all'Articolo 19, la quale si applica mutatis mutandis alla ricusazione di un segretario amministrativo. Se il Consiglio rimuove un segretario amministrativo dal suo incarico, il Tribunale Arbitrale può proporre la nomina di un diverso segretario amministrativo ai sensi di questo articolo. Salvo che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, la richiesta di rimozione dall'incarico non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.
- (6) Gli onorari dovuti al segretario amministrativo sono corrisposti utilizzando gli onorari del Tribunale Arbitrale.

Articolo 25 Sede dell'arbitrato

- (1) Salvo accordo delle parti, il Consiglio stabilisce la sede dell'arbitrato.
- (2) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, può tenere udienze in qualunque luogo ritenga opportuno. Il Tribunale Arbitrale può riunirsi e deliberare in qualunque luogo ritenga opportuno. L'arbitrato si considera condotto nel luogo in cui ha sede l'arbitrato indipendentemente dalle udienze, riunioni o deliberazioni.
- (3) Il lodo si considera pronunciato nel luogo in cui ha sede l'arbitrato.

Articolo 26 Lingua

- (1) Salvo accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato. Nel decidere la lingua, il Tribunale Arbitrale tiene conto di tutte le circostanze rilevanti e offre alle parti una opportunità di presentare commenti.
- (2) Il Tribunale Arbitrale può chiedere che i documenti presentati in lingue diverse da quella dell'arbitrato siano accompagnati da una traduzione nella lingua o nelle lingue dell'arbitrato.

Articolo 27 Legge applicabile

- (1) Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia in base al diritto applicabile o ai diritti applicabili, o in base alle regole di diritto convenute dalle parti. In assenza di accordo tra le parti, il Tribunale Arbitrale applica il diritto o le regole di diritto che ritiene più appropriati.
- (2) La scelta delle parti del diritto di un determinato paese si intende come riferita al diritto sostanziale, non alle norme di diritto internazionale privato.
- (3) Il Tribunale Arbitrale decide la controversia *ex aequo et bono* o come *amiable compositeur* solo se le parti lo hanno espressamente autorizzato in tal senso.

Articolo 28 Riunione di gestione del procedimento e calendario

- (1) Dopo la trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale deve prontamente tenere una riunione di gestione del procedimento con le parti per organizzare, programmare e stabilire la procedura per lo svolgimento dell'arbitrato.
- (2) La riunione di gestione del procedimento può tenersi di persona o tramite qualsiasi altro mezzo.
- (3) Avendo riguardo alle circostanze del caso, il Tribunale Arbitrale e le parti tentano di adottare procedure che migliorino l'efficienza e la speditezza del procedimento.
- (4) Durante o immediatamente dopo la riunione di gestione del procedimento, il Tribunale Arbitrale determina il calendario dello svolgimento dell'arbitrato, compresa la data di pronuncia del lodo.
- (5) Il Tribunale Arbitrale, se lo ritiene opportuno e sentite le parti, può tenere ulteriori riunioni di gestione del procedimento e aggiornare il calendario. Il Tribunale Arbitrale invia una copia del calendario e delle successive modifiche alle parti e al Segretariato.

Articolo 29 Memorie scritte

- (1) Nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale, l'Attore trasmette la sua Memoria Difensiva che, salvo che questi elementi non siano già stati precedentemente specificati, contiene:
 - (i) le conclusioni specifiche;
 - (ii) il fondamento fattuale e giuridico delle pretese dell'Attore; e
 - (iii) le prove su cui si basa l'Attore.
- (2) Nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale, il Convenuto trasmette la sua Memoria Difensiva che, salvo che questi elementi non siano già stati precedentemente specificati, contiene:
 - (i) eventuali eccezioni relative all'esistenza, validità o applicabilità della convenzione arbitrale;
 - (ii) una dichiarazione se, ed eventualmente in che misura, il Convenuto confermi o contesti le conclusioni dell'Attore;
 - (iii) il fondamento fattuale e giuridico della posizione del Convenuto;
 - (iv) eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione e i motivi su cui si fondano; e
 - (v) le prove su cui si basa il Convenuto.
- (3) Il Tribunale Arbitrale può ordinare alle parti di trasmettere ulteriori memorie scritte.

Articolo 30 Modifiche

Le parti possono modificare o integrare le proprie domande, domande riconvenzionali, difese o eccezioni di compensazione in qualunque momento anteriore alla conclusione del procedimento ai sensi dell'Articolo 40, a condizione che le loro pretese, come modificate o integrate, ricadano nell'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, salvo che il Tribunale Arbitrale ritenga inappropriato ammettere tali modifiche o integrazioni in considerazione del ritardo che causerebbero o del pregiudizio che arrecherebbero all'altra parte ovvero di altre circostanze rilevanti.

Articolo 31 Prove

- (1) L'ammissibilità, la rilevanza, la pertinenza e il peso delle prove sono determinati dal Tribunale Arbitrale.
- (2) Il Tribunale Arbitrale può ordinare a una parte di identificare le prove documentali su cui essa intende basarsi e di specificare le circostanze che intende provare per mezzo di tali prove.
- (3) Su istanza di parte o, eccezionalmente, d'ufficio, il Tribunale Arbitrale può ordinare a una parte la produzione di documenti o altre prove che possono essere rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito.

Articolo 32 Udienze

- (1) Un'udienza ha luogo su richiesta di una parte o se il Tribunale Arbitrale lo ritiene opportuno.
- (2) Il Tribunale Arbitrale, consultate le parti, fissa la data, l'ora e il luogo delle udienze e ne avvisa le parti con ragionevole preavviso.
- (3) Salvo diverso accordo delle parti, le udienze si tengono in privato.

Articolo 33 Testimoni

- (1) In anticipo rispetto all'udienza, il Tribunale Arbitrale può ordinare alle parti di individuare i testimoni e gli esperti che intendono chiamare e di specificare le circostanze che ogni testimonianza intende provare.
- (2) Le testimonianze dei testimoni o degli esperti nominati dalle parti possono essere presentate in forma di dichiarazioni sottoscritte.
- (3) Salvo diverso accordo delle parti, testimoni o esperti sulla cui testimonianza si basa una parte saranno presenti in udienza per esser esaminati.

Articolo 34 Esperti nominati dal Tribunale Arbitrale

- (1) Sentite le parti, il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più esperti affinché essi presentino al Tribunale Arbitrale un rapporto su temi specifici, definiti per iscritto dal Tribunale Arbitrale.
- (2) Una volta ricevuto il rapporto dell'esperto da esso no-

minato, il Tribunale Arbitrale ne invia una copia alle parti accordando loro la possibilità di formulare commenti scritti sul rapporto.

- (3) Su richiesta di una parte, alle parti è concessa la possibilità di esaminare in udienza gli esperti nominati dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 35 Inadempimento

- (1) Se l'Attore, senza giustificato motivo, omette di presentare la sua Memoria Difensiva ai sensi dell'Articolo 29, il Tribunale Arbitrale mette fine al procedimento, a condizione che il Convenuto non abbia proposto domande riconvenzionali.
- (2) Se una parte, senza giustificato motivo, omette di presentare la sua Memoria Difensiva o altre memorie scritte ai sensi dell'Articolo 29, non compare in udienza ovvero non si avvale dell'opportunità di essere sentita, il Tribunale Arbitrale può procedere con l'arbitrato e pronunciare il lodo.
- (3) Se una parte, senza giustificato motivo, non adempie a una norma o a un requisito indicato in questo Regolamento o a qualsiasi provvedimento di carattere procedurale emesso dal Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale può trarre dall'inadempimento le conclusioni che ritiene opportune.

Articolo 36 Rinuncia a sollevare eccezioni

Una parte che durante l'arbitrato non sollevi tempestivamente le eccezioni circa l'inadempimento alla convenzione arbitrale, al presente Regolamento o ad altre regole applicabili al procedimento, si riterrà avere rinunciato al suo diritto di sollevare tali eccezioni.

Articolo 37 Misure cautelari

- (1) Su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale può concedere le misure cautelari che ritiene opportune.
- (2) Il Tribunale Arbitrale può ordinare alla parte che ha richiesto una misura cautelare di fornire idonea garanzia in relazione alla misura richiesta.

- (3) Una misura cautelare è adottata con ordinanza o con lodo.
- (4) L'Appendice II contiene norme sulle misure cautelari richieste prima dell'inizio dell'arbitrato ovvero prima che il caso sia stato trasmesso al Tribunale Arbitrale.
- (5) Una richiesta di misure cautelari presentata da una parte all'autorità giudiziaria non è incompatibile con la convenzione arbitrale o con questo Regolamento.

Articolo 38 Garanzia per le spese

- (1) In circostanze eccezionali e su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale può ordinare a qualsiasi Attore o Attore in riconvenzionale, di fornire una garanzia per le spese nella forma ritenuta appropriata dal Tribunale Arbitrale.
- (2) Nel decidere se ordinare una garanzia per le spese, il Tribunale Arbitrale avrà riguardo a:
 - (i) le prospettive di successo delle domande, domande riconvenzionali e difese;
 - (ii) la capacità dell'Attore, o dell'Attore in riconvenzionale di adempiere a un lodo sulle spese sfavorevole e la disponibilità di beni ai fini dell'esecuzione del lodo sulle spese;
 - (iii) se, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, sia appropriato ordinare a una parte di fornire la garanzia; e
 - (iv) tutte le circostanze rilevanti.
- (3) Se una parte non adempie ad un ordine di fornire una garanzia, il Tribunale Arbitrale può sospendere l'esame o rigettare le pretese di tale parte in tutto o in parte.
- (4) La decisione di sospendere l'esame o rigettare le pretese di una parte è adottata con ordinanza o con lodo

Articolo 39 Procedura sommaria

- (1) Una parte può chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere una o più questioni di fatto o di diritto attraverso una procedura sommaria, senza necessità di adottare ogni atto procedurale che sarebbe altrimenti adottato per l'arbitrato.

- (2) Una richiesta di procedura sommaria può riguardare questioni di competenza, ammissibilità o merito. Può avere ad oggetto, ad esempio, l'argomento che:
 - (i) un'affermazione in fatto o in diritto determinante per la soluzione del caso è manifestamente infondata;
 - (ii) anche assumendo che i fatti asseriti dall'altra parte siano considerati accertati, non potrebbe essere reso un lodo favorevole all'altra parte ai sensi del diritto applicabile; o
 - (iii) una questione di fatto o di diritto determinante per la soluzione del caso è, per qualsiasi altra ragione, idonea ad essere determinata attraverso la procedura sommaria.
- (3) Nella richiesta sono specificate le ragioni su cui si fonda la parte e la forma di procedura sommaria proposta. Deve inoltre essere dimostrato che tale proposta è efficiente e appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso.
- (4) Il Tribunale Arbitrale, dopo aver offerto all'altra parte la possibilità di fornire commenti, pronuncia un'ordinanza con cui o rigetta la richiesta determina la procedura sommaria nella forma che ritiene più opportuna.
- (5) Nel decidere se accogliere la richiesta di procedura sommaria, il Tribunale Arbitrale ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, compresa la misura in cui la procedura sommaria contribuisce a rendere più efficiente e spedita la risoluzione della controversia.
- (6) Se la richiesta di procedura sommaria è accolta, il Tribunale Arbitrale tenterà di emettere l'ordinanza o il lodo in maniera efficiente e sollecita avendo riguardo alle circostanze del caso e dando a ciascuna parte una pari e ragionevole opportunità di essere sentita ai sensi dell'Articolo 23 (2).

Articolo 40 Chiusura del procedimento

Il Tribunale Arbitrale dichiara chiuso il procedimento quando ritiene che le parti abbiano avuto una ragionevole opportunità di essere sentite. In circostanze eccezionali, su istanza di parte o d'ufficio, il Tribunale può riaprire il procedimento prima di emettere il lodo finale.

Articolo 41 Lodi e decisioni

- (1) Se il Tribunale Arbitrale è composto da più di un arbitro, i lodi e le decisioni sono pronunciati a maggioranza o, qualora non sia possibile formare una maggioranza, dal Presidente.
- (2) Il Tribunale Arbitrale può decidere che il Presidente adotti da solo provvedimenti procedurali.

Articolo 42 Pronuncia dei lodi

- (1) Il lodo è redatto in forma scritta e, salvo diverso accordo delle parti, contiene l'indicazione dei motivi su cui si fonda.
- (2) Nel lodo sono specificate la data del lodo e la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 25.
- (3) Il lodo è sottoscritto dagli arbitri. Se un arbitro non sottoscrive il lodo, è sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri ovvero, qualora non sia possibile formare una maggioranza, del Presidente, a condizione che nel lodo siano specificati i motivi della mancata sottoscrizione.
- (4) Il Tribunale Arbitrale invia senza indugio una copia del lodo a ciascuna parte e alla CCS.
- (5) La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un arbitro alle deliberazioni del Tribunale Arbitrale non impedisce agli altri arbitri di adottare decisioni.

Articolo 43 Termine per il lodo finale

Il lodo definitivo viene deliberato entro sei mesi dalla data in cui il caso è stato trasmesso al Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22. Su richiesta motivata del Tribunale Arbitrale, o se lo ritiene altrimenti necessario, il Consiglio può estendere tale termine.

Articolo 44 Lodo separato

Il Tribunale Arbitrale può decidere una questione separata o una parte della controversia con un lodo separato.

Articolo 45 Accordo transattivo o altri motivi d'interruzione dell'arbitrato

- (1) Se le parti transigono la controversia prima della pronuncia del lodo finale, il Tribunale Arbitrale, su richiesta di entrambe le parti, può pronunciare un lodo su accordo delle parti che confermi la transazione.
- (2) Se l'arbitrato è interrotto prima della pronuncia del lodo finale per qualsiasi altra ragione, il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo che conferma l'interruzione.

Articolo 46 Effetti del lodo

Una volta emesso, il lodo è definitivo e vincolante nei confronti delle parti. Accordandosi per l'arbitrato in base al presente Regolamento, le parti si impegnano a dare pronta esecuzione ai lodi.

Articolo 47 Correzione e interpretazione del lodo

- (1) Una parte può, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo e previo avviso all'altra parte, chiedere al Tribunale Arbitrale di correggere errori materiali, tipografici o di calcolo contenuti nel lodo o di fornire l'interpretazione di uno specifico punto o parte del lodo. Dopo aver dato all'altra parte un'opportunità di pronunciarsi sulla richiesta, se ritiene la richiesta fondata, il Tribunale Arbitrale corregge l'errore o fornisce l'interpretazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
- (2) Entro 30 giorni dalla data del lodo, il Tribunale Arbitrale può correggere d'ufficio ogni errore del tipo indicato al paragrafo (1).
- (3) Correzioni e interpretazioni del lodo sono devono essere eseguite per iscritto e soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 42.

Articolo 48 Lodo supplementare

Una parte può, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo e previo avviso all'altra parte, chiedere al Tribunale Arbitrale di pronunciare un lodo supplementare su domande proposte in arbitrato ma non decise nel lodo. Dopo aver dato all'altra parte l'opportunità di pronunciarsi sulla richiesta, se ritiene la richiesta fondata, il Tribunale Arbitrale pronuncia il lodo supplementare entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Se necessario, il Consiglio può estendere tale termine.

Articolo 49 Spese dell'Arbitrato

- (1) Le Spese dell'Arbitrato sono composte da:
 - (i) gli Onorari del Tribunale Arbitrale;
 - (ii) i Diritti Amministrativi;
 - (iii) le spese del Tribunale Arbitrale e della CCS.
- (2) Prima di pronunciare il lodo finale, il Tribunale Arbitrale chiede al Consiglio di determinare le Spese dell'Arbitrato in modo definitivo. Il Consiglio determina l'ammontare definitivo delle Spese dell'Arbitrato in conformità alla Tabella dei Costi (Appendice IV) in vigore alla data di inizio dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 8.
- (3) Nel determinare l'ammontare definitivo delle Spese dell'Arbitrato, il Consiglio tiene conto dell'efficienza e speditezza con cui il Tribunale Arbitrale ha condotto l'arbitrato, della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.
- (4) Se l'arbitrato è interrotto ai sensi dell'Articolo 45 prima che sia pronunciato il lodo finale, il Consiglio determina le Spese dell'Arbitrato in modo definitivo tenendo conto dello stadio dell'arbitrato, del lavoro svolto dal Tribunale Arbitrale e di ogni altra circostanza rilevante.
- (5) Il Tribunale Arbitrale indica nel lodo finale le Spese dell'Arbitrato come determinate in modo definitivo dal Consiglio e specifica gli onorari individuali e le spese di ogni membro del Tribunale Arbitrale e della CCS.

- (6) Su istanza di una parte e salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale ripartisce le Spese dell'Arbitrato tra le parti tenendo conto dell'esito della controversia, del contributo di ciascuna parte all'efficienza e speditezza dell'arbitrato e di ogni altra circostanza rilevante.
- (7) Le parti sono solidalmente responsabili nei confronti dell'arbitro (o degli arbitri) e della CCS per le Spese dell'Arbitrato.

Articolo 50 Spese sostenute da una parte

Su istanza di una parte e salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale può, nel lodo finale, ordinare a una parte di pagare le spese ragionevolmente sostenute da un'altra parte, incluse le spese legali, tenendo conto dell'esito della controversia, del contributo di ciascuna parte all'efficienza e speditezza dell'arbitrato e di ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 51 Anticipo sulle Spese

- (1) Il Consiglio determina l'ammontare che le parti sono tenute a pagare come Anticipo sulle Spese.
- (2) L'Anticipo sulle Spese corrisponde alle Spese dell'Arbitrato stimate ai sensi dell'Articolo 49(1).
- (3) Salvo che siano disposti anticipi differenti, ciascuna parte paga metà dell'Anticipo sulle Spese. Qualora siano proposte domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione, il Consiglio può decidere che ciascuna parte anticipi un ammontare corrispondente alle proprie domande. Qualora una parte sia chiamata in arbitrato ai sensi dell'Articolo 13, il Consiglio, tenuto conto delle circostanze del caso, determina come ritiene opportuno la quota di Anticipo sulle Spese a carico di ciascuna parte.
- (4) Il Consiglio, su istanza del Tribunale Arbitrale o se lo ritiene altrimenti necessario, può ordinare alle parti di pagare anticipi aggiuntivi nel corso dell'arbitrato.

- (5) Se una parte non effettua uno dei pagamenti richiesti, il Segretariato offre all'altra parte l'opportunità di effettuare il pagamento entro un dato termine. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, il Consiglio mette fine al caso interamente o in parte. Se l'altra parte effettua il pagamento richiesto, il Tribunale Arbitrale, su richiesta di tale parte, può emettere un lodo separato per il rimborso del pagamento.
- (6) Il Consiglio, in qualsiasi fase dell'arbitrato o dopo la pronuncia del lodo, può impiegare l'Anticipo sulle Spese a copertura delle Spese dell'Arbitrato.
- (7) Il Consiglio può decidere che una parte dell'Anticipo sulle Spese sia fornita con una garanzia bancaria o con una garanzia di altro tipo.

VARIE

Articolo 52 Esclusione di responsabilità

La CCS, l'arbitro (o gli arbitri), il segretario amministrativo del Tribunale Arbitrale e gli esperti nominati dal Tribunale Arbitrale non sono responsabili nei confronti delle parti per atti od omissioni connessi a un arbitrato, salvo i casi in cui l'atto o l'omissione costituiscano dolo o colpa grave.

APPENDICE I

ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 La CCS

L'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (la "CCS") è un organismo che fornisce servizi amministrativi relativi alla risoluzione delle controversie. La CCS è parte della Camera di Commercio di Stoccolma ma è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione delle controversie. La CCS è composta da un consiglio direttivo (il "Consiglio") e un segretariato (il "Segretariato").

Articolo 2 Funzione della CCS

La CCS non risolve essa stessa sulle controversie. La funzione della CCS è:

- (i) amministrare controversie nazionali e internazionali in conformità con il Regolamento CCS e alle altre procedure e regole concordate dalle parti; e
- (ii) fornire informazioni in materia di arbitrato e mediazione.

Articolo 3 Il Consiglio

Il Consiglio è composto da un presidente, un massimo di tre vice-presidenti e un massimo di altri 12 membri. Il Consiglio comprende sia membri svedesi sia membri non svedesi.

Articolo 4 Nomina del Consiglio

Il Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera di Commercio di Stoccolma (il "Consiglio Direttivo"). I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di tre anni e, salvo circostanze eccezionali, possono essere rinominati per un solo altro mandato di tre anni.

Articolo 5 Rimozione dall'incarico di un membro del Consiglio

In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo può rimuovere dall'incarico un membro del Consiglio. Se un membro si dimette o è rimosso dall'incarico durante il corso del suo mandato, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato.

Articolo 6 Funzione del Consiglio

La funzione del Consiglio è di adottare le decisioni richieste alla CCS per l'amministrazione delle controversie ai sensi del Regolamento CCS e delle altre regole o procedure concordate dalle parti. Tali decisioni comprendono decisioni sulla competenza della CCS, la determinazione degli Anticipi sulle Spese, la nomina degli arbitri, le decisioni sulla ricusazione degli arbitri, la rimozione degli arbitri dall'incarico e la determinazione delle spese dell'arbitrato.

Articolo 7 Decisioni del Consiglio

Il quorum è costituito da due membri del Consiglio. Qualora non sia possibile formare una maggioranza, il Presidente esprime il voto decisivo. Il Presidente o un Vicepresidente possono assumere decisioni su questioni urgenti per conto del Consiglio. Il Consiglio può nominare un comitato per l'assunzione di alcune decisioni per conto del Consiglio. Il Consiglio può delegare decisioni al Segretariato, comprese decisioni sugli anticipi sulle spese, sull'estensione del termine per la pronuncia del lodo, sulla cessazione del caso per mancato pagamento dei Diritti di Registrazione, sulla rimozione dall'incarico degli arbitri e sulla determinazione delle spese dell'arbitrato. Le decisioni del Consiglio sono definitive.

Articolo 8 Il Segretariato

Il Segretariato agisce sotto la direzione del Segretario Generale. Il Segretariato svolge le funzioni che le sono assegnate dal Regolamento CCS. Il Segretariato può inoltre assumere le decisioni delegate dal Consiglio.

Articolo 9 Procedure

La CCS rispetta la riservatezza dell'arbitrato e del lodo e gestisce l'arbitrato in maniera imparziale, efficiente e spedita.

APPENDICE II

ARBITRO D'URGENZA

Articolo 1 Arbitro d'Urgenza

- (1) Fino al momento in cui il caso viene trasmesso a un Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Arbitrale, una parte può fare istanza per la nomina di un Arbitro d'Urgenza.
- (2) L'Arbitro d'Urgenza ha i poteri di cui all'Articolo 37(1)-(3) del Regolamento Arbitrale. Tali poteri vengono meno con la trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Arbitrale, ovvero quando una decisione d'urgenza cessa di essere vincolante ai sensi dell'Articolo 9 4) della presente Appendice.

Articolo 2 Istanza di nomina di Arbitro d'Urgenza

L'istanza di nomina di un Arbitro d'Urgenza contiene:

- (1) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail delle parti e dei loro difensori;
- (2) un riassunto della controversia;
- (3) l'esposizione delle misure cautelari chieste e delle ragioni su cui sono fondate;
- (4) una copia o una descrizione della convenzione o clausola arbitrale in base alla quale la controversia deve essere risolta;
- (5) commenti sulla sede del procedimento d'urgenza, la legge applicabile o le leggi applicabili e la lingua o le lingue del procedimento;
- (6) prova del pagamento delle spese per il procedimento d'urgenza ai sensi dell'Articolo 10(1) della presente Appendice.

Articolo 3 Notifica

Appena ricevuta l'istanza di nomina di un Arbitro d'Urgenza, il Segretariato trasmette l'istanza all'altra parte.

Articolo 4 Nomina dell'Arbitro d'Urgenza

- (1) Il Consiglio tenta di nominare un Arbitro d'Urgenza entro 24 ore dalla ricezione dell'istanza.
- (2) Il Consiglio non procede alla nomina dell'Arbitro d'Urgenza se la CCS è manifestamente incompetente a conoscere della controversia.
- (3) L'Articolo 19 del Regolamento Arbitrale si applica alla ricusazione dell'Arbitro d'Urgenza, ma il termine entro il quale deve essere proposta la ricusazione è di 24 ore da quando la parte ha avuto conoscenza delle circostanze su cui si fonda la ricusazione.
- (4) Salvo diverso accordo delle parti, l'Arbitro d'Urgenza non può svolgere la funzione di arbitro nei successivi arbitrati relativi alla controversia.

Articolo 5 Sede del procedimento d'urgenza

La sede del procedimento d'urgenza è quella convenuta dalle parti come sede dell'arbitrato. Se la sede dell'arbitrato non è stata convenuta dalle parti, la sede del procedimento d'urgenza è determinata dal Consiglio.

Articolo 6 Trasmissione dell'istanza all'Arbitro d'Urgenza

Una volta nominato l'Arbitro d'Urgenza, il Segretariato trasmette prontamente l'istanza all'Arbitro d'Urgenza.

Articolo 7 Svolgimento del procedimento d'urgenza

Al procedimento d'urgenza si applica l'Articolo 23 del Regolamento Arbitrale, tenuto conto della peculiare urgenza di tale procedimento.

Articolo 8 Decisioni d'urgenza sulle misure cautelari

- (1) Le decisioni d'urgenza sulle misure cautelari sono rese entro 5 giorni dalla data in cui l'istanza è stata trasmessa all'Arbitro d'Urgenza ai sensi dell'Articolo 6 della presente Appendice. Il Consiglio può prorogare tale termine su istanza motivata dell'Arbitro d'Urgenza ovvero se lo ritiene altrimenti necessario.
- (2) Le decisioni d'urgenza sulle misure cautelari:
 - (i) sono rese per iscritto;
 - (ii) contengono l'indicazione della data in cui sono state rese, della sede del procedimento d'urgenza e le ragioni su cui si fondano; e
 - (iii) sono sottoscritte dall'Arbitro d'Urgenza.
- (3) L'Arbitro d'Urgenza trasmette prontamente una copia della decisione d'urgenza a ciascuna parte e alla CCS.

Articolo 9 Effetto vincolante delle decisioni d'urgenza

- (1) Una volta rese, le decisioni d'urgenza sono vincolanti nei confronti delle parti.
- (2) Su istanza motivata di una parte, l'Arbitro d'Urgenza può modificare o revocare la decisione d'urgenza.
- (3) Acconsentendo all'arbitrato in base al Regolamento, le parti si obbligano a ottemperare senza indugio alle decisioni d'urgenza.
- (4) La decisione d'urgenza cessa di essere vincolante se:
 - (i) l'Arbitro d'Urgenza o un Tribunale Arbitrale decidono in tal senso;
 - (ii) un Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo finale;
 - (iii) non viene iniziato un arbitrato entro 30 giorni dalla data della decisione d'urgenza; o
 - (iv) il caso non è trasmesso a un Tribunale Arbitrale entro 90 giorni dalla data della decisione d'urgenza.
- (5) Il Tribunale Arbitrale non è vincolato dalla decisione o dalle decisioni e dai motivi dell'Arbitro d'Urgenza.

Articolo 10 Spese del procedimento d'urgenza

- (1) Contestualmente all'istanza di nomina dell'Arbitro d'Urgenza, la parte che propone l'istanza paga le spese di cui ai seguenti paragrafi (2)(i) e (ii).
- (2) Le spese del procedimento d'urgenza comprendono:
 - (i) gli onorari dell'Arbitro d'Urgenza, che ammontano a Euro 16 000;
 - (ii) i diritti per l'istanza, che ammontano a Euro 4 000; e
 - (iii) i costi ragionevoli sostenuti dalle parti, incluse le spese legali.
- (3) Su richiesta dell'Arbitro d'Urgenza o se ritenuto altrimenti necessario, avendo riguardo alla natura del caso, al lavoro svolto dall'Arbitro d'Urgenza e dalla CCS e a ogni altra circostanza rilevante, il Consiglio può decidere di aumentare o ridurre le spese di cui ai precedenti paragrafi (2)(i) e (ii).
- (4) Se il pagamento delle spese di cui ai precedenti paragrafi 2(i) e (ii) non è effettuato nei termini, il Segretariato rigetta l'istanza.
- (5) Su richiesta di una parte, l'Arbitro d'Urgenza indica, nella decisione d'urgenza, la ripartizione tra le parti delle spese del procedimento d'urgenza.
- (6) L'Arbitro d'Urgenza, nel ripartire le spese del procedimento d'urgenza, applica i principi di cui agli Articoli 49(6) e (50) del Regolamento Arbitrale.

APPENDICE III

CONTROVERSIE RELATIVE A TRATTATI DI INVESTIMENTI

Articolo 1 Ambito di applicazione

- (1) Gli articoli contenuti nella presente Appendice si applicano ai casi sottoposti al Regolamento Arbitrale che si basano su trattati che prevedono l'arbitrato in caso di controversie tra un investitore e uno stato.
- (2) Gli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento Arbitrale si applicano *mutatis mutandis* ai casi indicati al paragrafo (1).

Articolo 2 Numero di arbitri

- (1) Le parti possono convenire il numero di arbitri.
- (2) Qualora le parti non abbiano convenuto il numero di arbitri, il Tribunale Arbitrale è formato da tre arbitri, salvo che il Consiglio, avendo avuto riguardo alla complessità del caso, al valore della controversia e a ogni altra circostanza rilevante, decida che la controversia venga risolta da un arbitro unico.

Articolo 3 Memorie di Terzi

- (1) Qualsiasi persona che non sia né una parte né una Parte al trattato non coinvolta nella controversia ("Terzo") può fare istanza al Tribunale Arbitrale per essere autorizzata a depositare una memoria scritta nell'arbitrato.
- (2) Una tale istanza deve:
 - (i) essere presentata in una lingua dell'arbitrato;
 - (ii) contenere l'indicazione e la descrizione del Terzo, compreso, ove rilevante, la sua appartenenza a un gruppo, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali, la natura dell'attività svolta e l'eventuale organizzazione controllante o affiliata, e ogni altra entità o persona che controlli direttamente o indirettamente il Terzo;
 - (iii) rivelare eventuali rapporti diretti o indiretti con una parte dell'arbitrato;

- (iv) rivelare l'eventuale governo, organizzazione o persona che abbia fornito direttamente o indirettamente assistenza finanziaria o di altro genere alla preparazione della memoria;
 - (v) specificare la natura degli interessi che il Terzo ha nell'arbitrato; e
 - (vi) identificare le specifiche questioni di fatto o di diritto relative all'arbitrato che il Terzo intende trattare nella propria memoria.
- (3) Nel decidere se autorizzare il deposito di tale memoria, dopo aver sentito le parti in causa, il Tribunale Arbitrale prende in considerazione:
- (i) la natura e la rilevanza dell'interesse del Terzo nell'arbitrato;
 - (ii) se la memoria sia tale da agevolare la determinazione, da parte del Tribunale Arbitrale, di questioni di fatto o di diritto rilevanti per l'arbitrato, fornendo un punto di vista, una particolare conoscenza o una prospettiva diversa ovvero più ampia di quella delle parti in causa; e
 - (iii) ogni altra circostanza rilevante.
- (4) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti in causa, può invitare il Terzo a presentare una memoria scritta su una questione di fatto o di diritto rilevante per l'arbitrato. Il Tribunale Arbitrale non trae alcuna conclusione dall'assenza di risposta all'invito o dalla mancata presentazione di una memoria.
- (5) Qualora venga autorizzata la presentazione di una memoria o sia accolto un invito del Tribunale Arbitrale a presentare una memoria, la memoria depositata dal Terzo deve essere:
- (i) presentata in una lingua dell'arbitrato; e
 - (ii) contenere una precisa dichiarazione della posizione del Terzo riguardo alla questione o alle questioni individuate e, in ogni caso, non eccedere i limiti di lunghezza autorizzati dal Tribunale Arbitrale.

- (6) Ai fini della preparazione della memoria scritta, il Terzo può chiedere al Tribunale Arbitrale di avere accesso alle memorie e alle prove depositate in arbitrato. Il Tribunale Arbitrale, prima di decidere, sente le parti in causa e prende in considerazione, e se necessario tutela, la riservatezza delle informazioni in questione.
- (7) Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una parte in causa o d'ufficio, può:
 - (i) chiedere al Terzo di fornire ulteriori dettagli sulla memoria scritta;
 - (ii) chiedere che il Terzo partecipi a un'udienza per approfondire quanto esposto nella sua memoria ovvero per essere interrogato a riguardo.
- (8) Il Tribunale Arbitrale assicura che alle parti in causa sia garantita una ragionevole opportunità di presentare le loro osservazioni sulle memorie del Terzo.
- (9) Il Tribunale Arbitrale si assicura che le memorie del Terzo non ostacolino, non aggravino indebitamente il procedimento arbitrale o non rechino indebito pregiudizio a una parte in causa.
- (10) Il Tribunale Arbitrale può stabilire che, come condizione per l'autorizzazione a un Terzo a depositare una memoria, il Terzo fornisca una garanzia per le spese legali o altre spese che si prevede verranno ragionevolmente sostenute dalle parti in causa come conseguenza del deposito della memoria.

Articolo 4 Memoria di una parte al trattato non coinvolta nella controversia

- (1) Fatto salvo l'Articolo 3(9) della presente Appendice, come applicato ai sensi dell'Articolo 4(4) che segue, il Tribunale Arbitrale autorizza o, sentite le parti in causa, può invitare una parte al trattato non coinvolta nella controversia a presentare memorie su questioni di interpretazione del trattato rilevanti per la soluzione del caso.

- (2) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti in causa, può autorizzare o invitare una parte al trattato non coinvolta nella controversia a depositare memorie su altre questioni rilevanti per l'arbitrato. Nel decidere se autorizzare o invitare la parte a trasmettere tali memorie, il Tribunale Arbitrale ha riguardo a:
- (i) le questioni di cui all'Articolo 3(3) della presente Appendice;
 - (ii) la necessità di evitare che memorie a sostegno delle pretese dell'investitore siano equivalenti a protezione diplomatica; e
 - (iii) ogni altra circostanza rilevante.
- (3) Il Tribunale Arbitrale non trae alcuna conclusione dalla mancata presentazione o risposta all'invito a presentare una memoria ai sensi dei precedenti paragrafi (1) e (2).
- (4) L'Articolo 3(5)-(9) della presente Appendice si applica parimenti a qualsiasi memoria di una parte al trattato non coinvolta nella controversia.

APPENDICE IV

TABELLA DELLE SPESE

SPESE DELL'ARBITRATO

Articolo 1 Diritti di Registrazione

- (1) I Diritti di Registrazione di cui all'Articolo 7 del Regolamento Arbitrale ammontano a Euro 3 000.
- (2) I Diritti di Registrazione non sono rimborsabili e costituiscono parte dei Diritti Amministrativi di cui all' Articolo 3. I Diritti di Registrazione vengono imputati all'Anticipo sulle Spese che l'Attore è tenuto a pagare ai sensi dell'Articolo 51 del Regolamento Arbitrale.

Articolo 2 Onorari del Tribunale Arbitrale

- (1) Il Consiglio determina gli onorari del Presidente o dell'arbitro unico in base al valore della controversia in conformità alla seguente tabella.
- (2) Ciascun co-arbitro riceve il 60 per cento degli onorari del Presidente. Sentito il Tribunale Arbitrale, il Consiglio può decidere di applicare una percentuale differente.
- (3) Il valore della controversia è il valore aggregato di tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione. Qualora il valore della controversia non possa essere accertato, il Consiglio determina gli Onorari del Tribunale Arbitrale avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti.
- (4) In circostanze eccezionali, il Consiglio può discostarsi dalle somme indicate nella tabella.

Articolo 3 Diritti Amministrativi

- (1) I Diritti Amministrativi sono determinati in conformità alla seguente tabella.
- (2) Il valore della controversia è il valore aggregato di tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione. Qualora il valore della controversia non possa essere accertato, il Consiglio determina i Diritti Amministrativi avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti.
- (3) In circostanze eccezionali, il Consiglio può discostarsi dalle somme indicate nella tabella.

Articolo 4 Spese

Oltre agli Onorari degli arbitri e ai Diritti Amministrativi, il Consiglio determina una somma a copertura di tutte le spese ragionevolmente sostenute dagli arbitri e dalla CCS. Le spese degli arbitri possono includere gli onorari e le spese di eventuali esperti nominati dal Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 34 del Regolamento Arbitrale.

Articolo 5 Pegno

Pagando l'Anticipo sulle Spese ai sensi dell'Articolo 51(1) del Regolamento Arbitrale, ciascuna parte costituisce, irrevocabilmente e incondizionatamente, tutti i diritti sulle somme pagate alla CCS in pegno a favore della CCS e degli arbitri, rappresentati dalla CCS, a garanzia continua della responsabilità per le Spese dell'Arbitrato.

ONORARI DEGLI ARBITRI

Valore della controversia	Onorari del Presidente/Arbitro Unico	
	(EURO)	Minimo (EURO)
fino a 25 000	4 000	12 000
da 25 0001 a 50 000	4 000 + 2% dell'ammontare eccedente 25 000	12 000 + 14% dell'ammontare eccedente 25 000
da 50 001 a 100 000	4 500 + 5% dell'ammontare eccedente 50 000	15 500 + 5% dell'ammontare eccedente 50 000
da 100 001 a 500 000	7 000 + 2% dell'ammontare eccedente 100 000	18 000 + 4% dell'ammontare eccedente 100 000
da 500 001 a 1 000 000	15 000 + 1% dell'ammontare eccedente 500 000	34 000 + 3% dell'ammontare eccedente 500 000
da 1 000 001 a 2 000 000	20 000 + 0,8% dell'ammontare eccedente 1 000 000	49 000 + 2,3% dell'ammontare eccedente 1 000 000
da 2 000 001 a 5 000 000	28 000 + 0,4% dell'ammontare eccedente 2 000 000	72 000 + 1,4% dell'ammontare eccedente 2 000 000
da 5 000 001 a 10 000 000	40 000 + 0,2% dell'ammontare eccedente 5 000 000	114 000 + 0,5% dell'ammontare eccedente 5 000 000
da 10 000 001 a 50 000 000	50 000 + 0,5% dell'ammontare eccedente 10 000 000	139 000 + 0,2% dell'ammontare eccedente 10 000 000
da 50 000 001 a 75 000 000	70 000 + 0,05 % dell'ammontare eccedente 50 000 000	219 000 + 0,12 % dell'ammontare eccedente 50 000 000
da 75 000 001 a 100 000 000	82 500 + 0,03 % dell'ammontare eccedente 75 000 000	249 000 + 0,05 % dell'ammontare eccedente 75 000 000
da 100 000 001	Determinati dal Consiglio	Determinati dal Consiglio

DIRITTI AMMINISTRATIVI*

Valore della controversia (Euro)	Oneri Amministrativi (Euro)
fino a 25 000	3 000
da 25 001 a 50 000	3 000 + 4,8 % dell'ammontare eccedente 25 000
da 50 001 a 100 000	4 200 + 2,6 % dell'ammontare eccedente 50 000
da 100 001 a 500 000	5 500 + 2,1 % dell'ammontare eccedente 100 000
da 500 001 a 1 000 000	13 900 + 0,9 % dell'ammontare eccedente 500 000
da 1 000 001 a 2 000 000	18 400 + 0,5 % dell'ammontare eccedent 1 000 000
da 2 000 001 a 5 000 000	23 400 + 0,35 % dell'ammontare eccedente 2 000 000
da 5 000 001 hasta 10 000 000	33 900 + 0,14 % dell'ammontare eccedente 5 000 000
da 10 000 001 a 50 000 000	40 900 + 0,05 % dell'ammontare eccedente 10 000 000
da 50 000 001 a 75 000 000	60 900 + 0,03 % dell'ammontare eccedente 50 000 000
da 75 000 001	68 400 + 0,02 % dell'ammontare eccedente 75 000 000
	Massimo 70 000

Le Spese dell'Arbitrato possono essere facilmente calcolate su www.sccinstitute.com

* Rivisto e in vigore dal 1 gennaio 2020

Tradotto dall'inglese da Andrea Carlevaris e Teodora Marconi,
BonelliErede, via Barozzi 1
20122 Milano. Italia.



ARBITRATION INSTITUTE
OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE

P.O. Box 16050, SE-103 21 Stockholm, Sweden
Visit: [Brunnsgatan 2](#) | Phone: +46 8 555 100 00
arbitration@chamber.se | www.sccinstitute.com